

L'esecuzione delle pene

4.1. L'esecuzione delle pene detentive

Il Pubblico Ministero, quale organo dell'esecuzione, ha il potere-dovere di emettere il relativo ordine di esecuzione della pena disponendo, quindi, la carcerazione del condannato e la traduzione in un Istituto di pena.

L'esecuzione dell'ordine di carcerazione avviene attraverso le modalità previste dall'art. 277 c.p.p., ovvero attraverso la salvaguardia dei diritti del condannato.

Una copia dell'ordine di esecuzione viene notificata all'interessato, altra copia al suo difensore.

Se diversamente il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato anche al Ministero della Giustizia e all'Istituto di pena ove è ristretto.

L'ordine di esecuzione è emesso dal Pubblico Ministero presso il giudice dell'esecuzione indicato dall'art. 655 c.p.p. e contiene:

- le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito;
- altri elementi idonei ad identificare il condannato;
- l'imputazione;
- il dispositivo del provvedimento;
- le disposizioni necessarie all'esecuzione.

Un'eventuale incompetenza del Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione non ne determina la nullità, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale e non impugnabile in maniera autonoma, avverso il quale è proponibile solo l'incidente di esecuzione.

Prima di emettere l'ordine di esecuzione, il Pubblico Ministero deve considerare tutti i fattori che incidono sull'entità della pena in modo da determinarla in maniera esatta e verificare, quindi, se essa rientri nei limiti per la sospensione finalizzata all'applicazione di misure alternative. L'art. 656 c.p.p. prevede la possibilità per il Pubblico Ministero di sospendere l'ordine di esecuzione laddove lo stesso abbia una pena finale inferiore a quattro anni di reclusione.

In particolare, il Pubblico Ministero deve:

- computare le detrazioni per i periodi di liberazione anticipata;

- verificare eventuali periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi ai periodi da eseguire.

Sulla base di quanto appena detto, il Pubblico Ministero può mettere in esecuzione soltanto pene da lui ritenute eseguibili.

Conseguentemente non può mettere in esecuzione la pena condonata o condonabile né la pena condizionalmente sospesa prima di verificare l'adempimento della condizione.

Deve invece rivolgersi al giudice dell'esecuzione se si profila un contrasto in ordine all'esistenza o validità del titolo esecutivo o a fatti capaci di modificarne gli estremi e i contenuti originari.

4.2. L'art. 656 c.p.p.

Quando il Pubblico Ministero deve eseguire una condanna a pena detentiva emette ordine di esecuzione con il quale ordina la carcerazione. Se il condannato è già in espiazione pena, l'ordine di esecuzione è consegnato al Ministero della Giustizia e notificato all'interessato.

La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, ha aggiunto il comma 3 *bis* all'articolo 656 c.p.p., intitolato "Esecuzione delle pene detentive".

Tale nuovo comma dispone che *"l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"*.

Tale importante obbligo è stato inserito non solo per consentire ogni intervento in ausilio dei minori ma anche per monitorare la successiva presenza degli stessi presso gli Istituti di pena, tanto che, con il medesimo intervento legislativo, analoghi oneri sono stati introdotti anche in caso di arresto o fermo (art. 387 *bis*) sia nel caso siano emesse ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere (art. 293).

La disciplina dell'art. 656 c.p.p. è molto complessa e prevede adempimenti diversi tra loro a carico del Pubblico Ministero che deve emettere l'ordine di carcerazione a seconda dello stato di libertà o di detenzione del condannato, dell'entità della pena da eseguire e della natura del reato per il quale è intervenuta sentenza di condanna.

L'ordine di esecuzione trova nell'art. 656 c.p.p. una minuziosa e dettagliata regolamentazione, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, delle modalità esecutive, prendendo in considerazione due importanti discrimini: quello dettato dall'art. 4 *bis* dell'ordinamento pe-

nitenziario, che per i reati in esso elencati non prevede alcun tipo di beneficio, fatta eccezione della concessione della liberazione anticipata, e quello derivante dal residuo di pena da scontare.

Quest'ultimo, laddove non sia superiore ai tre anni, ovvero quattro nell'ipotesi di cui all'art. 47 *ter*, comma 1, della L. n. 354/1975 ed a sei nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del D.P.R. n. 309/90, obbliga il Pubblico Ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione alla verifica di eventuali periodi di detenzione da scorporare alla pena da eseguire e poi alla trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza al fine di disporre la liberazione anticipata.

L'esecuzione della pena detentiva è, inoltre, soggetta al regime obbligatorio della sospensione in presenza di particolari presupposti individuati dalla legge in relazione ad alcune fattispecie di reato.

Tali situazioni, elencate nell'art. 656 c.p.p. sono:

- **Art. 656, comma 5 c.p.p. - sospensione dell'ordine di carcerazione**

Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, o a quattro nei casi previsti dall'art. 47 *ter*, comma 1, della L. 26 luglio 1975 n. 354, o sei anni nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 del D.P.R. 309/90, il Pubblico Ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. La sospensione non può essere disposta per le condanne relative ai reati c.d. ostativi, previsti dall'art. 4 ord. pen., né nei confronti del condannato che si trovi in custodia cautelare in carcere quando la pena diviene definitiva;

- **Art. 656, comma 10 c.p.p. - condannato agli arresti domiciliari**

Nella situazione elencata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la residua pena da espriare determinata ai sensi del comma 4 *bis* non superi i limiti indicati dal comma 5, il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova ed il tempo corrispondente viene considerato come pena espriata a tutti gli effetti;

- **Art. 656, comma 4 bis c.p.p. - liberazione anticipata prima di emettere l'ordine di carcerazione**

Nel caso in cui la pena residua da espriare, computando i periodi di liberazione anticipata previsti dall'art. 54, L. 26 luglio 1975 n. 354 non superi i limiti indicati dal comma 5, il Pubblico Ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al

titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il Magistrato di Sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 69 *bis* della L. 26 luglio 1975 n. 354. Tale disposizione non si applica ai condannati per reati di cui all'art. 4 *bis* né nei confronti del condannato che si trova in stato di custodia cautelare in carcere quando la condanna diviene definitiva;

- **Art. 656, comma 4 *ter* c.p.p. - liberazione anticipata dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione**

Se il condannato si trova in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4 *bis*, trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4.2.1. Criteri e presupposti per la sospensione dell'esecuzione della pena finalizzata all'applicazione delle misure alternative al carcere

L'art. 656, comma 5 c.p.p. prevede delle modalità esecutive specifiche nell'ipotesi in cui debbano essere espiate pene di durata particolarmente breve.

Al fine di evitare che il condannato nei cui confronti possa essere ammesso alle misure alternative debba entrare in carcere, il Pubblico Ministero ha il potere – in determinate ipotesi – di sospendere d'ufficio l'esecuzione della pena detentiva.

Si consideri che le misure alternative sono concesse su richiesta del condannato e non d'ufficio.

L'art. 656 c.p.p. prevede che il Pubblico Ministero sospenda l'ordine d'esecuzione delle pene detentive, anche se residue, contenute entro i limiti di concedibilità degli strumenti alternativi e disponga la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato e al difensore, con avviso della facoltà di presentare, nel termine di trenta giorni, istanza volta a richiedere la concessione di una misura alternativa quale affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento terapeutico o della sospensione dell'esecuzione per i reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza.

A seguito di tale istanza, il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza per la decisione sul merito.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 656, comma 5, il Pubblico Ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, sospende l'ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore